




19388 14



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. SALVATORE DI PALMA - Presidente -
- Dott. RENATO BERNABAI - Rel. Consigliere -
- Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere -
- Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere -
- Dott. GIACINTO BISOGNI - Consigliere -

Oggetto

FALLIMENTO E ISTITUTI AFFINI

Ud. 24/06/2014 - CC

R.G.N. 17638/2012

Rom 19388
Rep. C.I.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 17638-2012 proposto da:

SPA, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA _____, presso lo studio dell'avvocato _____, rappresentata e difesa dall'avvocato _____, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO DELLA _____ SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA _____, presso lo studio dell'avvocato _____, rappresentata e difesa dall'avvocato _____, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

nonchè contro

6083

SAC SOCIETA' S

SPA,

SRL;

- *intimate* -

avverso la sentenza n. 594/2012 della CORTE D'APPELLO di
PALERMO del 15/03/2012, depositata il 19/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/06/2014 dal Consigliere Relatore Dott. RENATO BERNABAI.

Fallimenti e Società.it

RITENUTO IN FATTO

- che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell'art. 380-bis cod. proc. civile:

Con sentenza del 9/11/2006, il Tribunale di Palermo rigettava l'opposizione al fallimento della S.p.a., dichiarato in data 21/08/2003, proposta dalla stessa

Avverso la sentenza ricorreva in appello la società fallita deducendo l'erroneità della ritenuta sussistenza dello stato d'insolvenza di cui all'art.5 l.fall.

La Corte d'appello di Palermo, con sentenza del 19/04/2012, notificata in data 7/05/2012, rigettava l'appello e motivava

- che sulla scorta dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità circa l'interpretazione dell'art. 5 l.fall. e a fronte dell'esposizione debitoria incontestata della società fallita, elementi che di per sé rivelavano lo stato d'insolvenza, quest'ultima non aveva fornito prova alcuna della serietà di un'asserita trattativa in corso con una società terza per un'operazione di ricapitalizzazione della società fallita attraverso l'acquisizione, da parte di detta società, di un pacchetto azionario del 50% delle azioni totali. Né, del pari, era fornita prova della solidità economico-finanziaria della società terza ai fini dell'operazione di acquisto delle quote azionarie della Panair s.p.a.

- che erano prive di rilievo decisionale sullo status decoctionis accertato, le allegazioni della S.p.a. aventi ad oggetto l'indicazione di fattori straordinari, e pertanto indipendenti dalla quali cause generative delle perdite registrate nell'anno antecedente la dichiarazione di fallimento, le quali avrebbero configurato una mera ipotesi di difficoltà ad adempiere della società piuttosto che uno suo stato d'insolvenza irreversibile.

Avverso la sentenza d'appello ricorreva per cassazione la S.p.a., con ricorso notificato il 6/07/2012 e fondato su un motivo.

Si costituiva con controricorso la curatela del fallimento S.p.a.

Così riassunti i fatti di causa, il ricorso sembra, prima facie, infondato.

Con l'unico motivo la ricorrente torna a censurare in sede di legittimità la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 l.fall. e la conseguente erroneità, insufficienza e contraddittorietà della motivazione della sentenza d'appello in relazione alla ritenuta sussistenza di un irreversibile stato di decozione della società.

Il motivo appare infondato.

Deve, infatti, rilevarsi la correttezza logico-giuridica con la quale la corte palermitana ha sostenuto e giustificato l'esistenza di un irreversibile status d'insolvenza della [] a fronte di una mera e temporanea condizione di difficoltà nell'adempimento delle proprie obbligazioni affermata, invece, dall'odierna ricorrente.

Preso atto, in primo luogo, degli oggettivi inadempimenti della [] nei confronti delle due società che avevano fatto ricorso per la dichiarazione di fallimento, la corte territoriale ha proseguito nella valutazione degli ulteriori "fatti esteriori" dai cui poter desumere lo status decoctionis, ossia delle risultanze dello stato passivo e degli atti del fascicolo fallimentare; il giudice di merito ha, poi, correttamente applicato i principi massimati da questa Corte secondo cui, pur non identificandosi l'accertamento dell'insolvenza in modo necessario ed automatico con il mero dato contabile fornito dal raffronto tra l'attivo e il passivo patrimoniale dell'impresa, resta vero che l'eventuale eccedenza del passivo sull'attivo costituisce, nella maggior parte dei casi, uno dei tipici fatti esteriori, al di là del semplice inadempimento, che dimostrano l'impotenza dell'imprenditore a soddisfare le proprie obbligazioni, giungendo a ritenere configurato nel caso di specie lo stato d'insolvenza. (Cass. N. 26217/2005)

La corte, infine, ha tenuto conto delle risultanze contabili congiuntamente alla valutazione prognostica compiuta in ordine alla sussistenza di una concreta possibilità per la [] di procedere alla vendita di parte delle proprie azioni a terzi, al fine di ottenere la liquidità necessaria per risanare le perdite, ricavandone un esito negativo che non ha consentito di accogliere la posizione di

In sostanza la censura si risolve in un difforme apprezzamento di merito delle risultanze di fatto, che non può trovare ingresso in sede di legittimità.

- che la relazione è stata notificata ai difensori delle parti, che non hanno depositato memorie;

CONSIDERATO IN DIRITTO


- che il collegio, discussi gli atti delle parti, ha condiviso la soluzione prospettata nella relazione e gli argomenti che l'accompagnano;
- che il ricorso dev'essere dunque rigettato, con la conseguente condanna alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni svolte.

P.Q.M.

- Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi € 5.100,00, di cui € 5.000,00 per compenso ed € 100,00 per spese, oltre spese forfetarie pari al 15% e accessori di legge.

Roma, 24 Giugno 2014


IL PRESIDENTE



IL CANCELLIERE
Paola Francesca CAMPOLI



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 15 SET 2014
IL CANCELLIERE
Paola Francesca CAMPOLI



Fallimenti e Società

